



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2012, proposto da:
Trumpf Med Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Martina Salerno,
Giuseppina Iannaccone, Luca Maria Petrone, con domicilio eletto presso l'avv.
Orio De Marchi in Trieste, via Fabio Severo 20;

contro

Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia - Dipartimento
Servizi Condivisi, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Rosati, con domicilio
eletto presso il suo studio in Trieste, via Donota 3;

nei confronti di

Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.
Elena Gazzola, Giuseppe Sbisà con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Trieste, via Donota 3;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

e con richiesta di risarcimento del danno

1) della determina del Direttore del Dipartimento Servizi Condivisi n. 566/2012 del 26 aprile 2012 sottoscritto in forma digitale, comunicata a mezzo fax il 27 aprile 2012 con la quale si è provveduto:

1. ad approvare i verbali delle sedute pubbliche relative alla gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un sistema di gestione integrato di sala operatoria e del servizio pluriennale di manutenzione per l'azienda ospedaliero universitaria di Trieste, redatti in data 06/09/2012 e 04/04/2012, allegati alla presente determinazione quali parti integranti;

2. ad individuare l'ATI costituenda composta da: Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A., di Milano; Esaote S.p.A. di Milano e Maquet Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo quale migliore offerente della fornitura in questione, per l'importo presunto di seguito indicato come specificato nel prospetto allegato alla presente determinazione;

3. di dare atto che l'Azienda Ospedaliera- Universitaria di Trieste procederà alla stipula del contratto nelle modalità e nei termini prescritti dall'art. 11 commi, 9 e 10 del d.lgs. 163/2006.

2) Del verbale della seduta pubblica del 06.09.2011 (erroneamente indicato nella determina del Direttore del Dipartimento Servizi Condivisi n. 566/2012 del 26 aprile 2012, con la data del 06.09.2012) nella parte in cui l'Amministrazione e la Commissione di gara non hanno rilevato alcune cause di esclusione del Raggruppamento aggiudicatario;

3) Del verbale della seduta pubblica del 04.04.2012 e degli allegati acclusi con i quali si è provveduto ad attribuire i punteggi di qualità e per l'offerta economica;

4) Di tutti gli altri verbali della Commissione di gara relativi a sedute pubbliche o meno ed in particolare, di quello del 15 settembre 2011, e di quello del 25 gennaio 2012 e di tutti gli altri anche se non conosciuti;

5) Dell'eventuale contratto che la Stazione appaltante provvederà a stipulare con l'aggiudicataria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia - Dipartimento Servizi Condivisi e di Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe con i quali l'Azienda resistente aveva portato avanti una gara per la fornitura di un sistema di gestione integrato di sala operatoria fino a giungere all'aggiudicazione ad una società concorrente.

Dopo una premessa descrittiva in fatto delle caratteristiche della gara e di alcuni contenuti del capitolato, la società formulava cinque motivi di ricorso.

Il primo censura la violazione del principio di perfetta collegialità di cui all'art. 84 Codice Appalti per aver affidato ad una parte della Commissione la verifica dell'esecuzione di una prova dimostrativa effettuata dalla ditte concorrenti e quindi andando al di là della delega di funzioni materiali poiché erano state affidate alla sottocommissione attività di tipo decisorio

Infatti la valutazione di quanto offerto con il capitolato sarebbe stata effettuata solo da due membri della Commissione.

Il secondo motivo lamenta l'eccessiva durata delle operazioni di gara in violazione del principio di concentrazione e continuità dell'azione amministrativa poiché le operazioni di valutazione si sarebbero snodate lungo un arco temporale di alcuni mesi senza che la complessità dell'appalto lo giustificasse.

Il terzo motivo contesta l'illegittimità dell'attribuzione di punteggi per il fattore tecnico in mancanza di criteri prestabiliti oltre alla creazione di criteri non previsti in violazione dell'art. 83 Codice Appalti

Contesta la società che non è chiaro quale sia stato il procedimento logico seguito dalla Commissione per l'attribuzione dei sub criteri utilizzati per determinare il punteggio finale poiché non è chiara la motivazione per l'attribuzione dei punteggi.

Inoltre sono stati creati dei sottocriteri per la valutazione che non erano previsti in capitolato e nel ricorso venivano illustrati alcuni punti della verbalizzazione per accreditare tale ipotesi.

Il quarto motivo afferma che l'offerta della controinteressata non era conforme alle prescrizioni minime previste dal bando di gara poiché non riportavano tutti i prezzi dei singoli componenti richiesti come optional rispetto alla fornitura base.

Il quinto motivo eccepiva il difetto del requisito di capacità economico finanziaria della capogruppo mandataria poiché non vi era la prova di un fatturato minimo di € 600.000 nell'ultimo triennio di prodotti analoghi a quelli per cui era stata indetta la gara.

Si costituivano in giudizio l'Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia e la controinteressata che concludevano per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 26.6.2012 il ricorso andava in decisione con l'avviso alle parti che il ricorso poteva essere deciso nel merito in forma semplificata.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Il primo motivo non è fondato in quanto non vi è stata alcuna valutazione dell'offerta tecnica effettuata da sottocommissioni e non dalla Commissione di gara nella sua interezza.

Se si esaminano i verbali di gara si potrà ricavare che la verifica della conformità dei progetti al Capitolato è stata effettuata dalla Commissione nella sua completezza nelle sedute del 15.9.2011, 25.1.2012 e 4.4.2012; l'attività che secondo la ricorrente è stata effettuata solo da alcuni membri della Commissione altro non è che una fase istruttoria propedeutica alla decisione finale alla quale era sufficiente che partecipassero solamente i membri che avevano una competenza tecnica per apprezzare la dimostrazione e per riferirne in sede plenaria onde tutti i membri della Commissione potessero fare le loro valutazioni.

Quanto all'eccessiva durata delle operazioni lamentata con il secondo motivo, la ricorrente non tiene conto del fatto che la complessità della fornitura da esaminare ha richiesto tempi più lunghi rispetto ad altre gare anche perché bisognava consentire ai partecipanti di effettuare le dimostrazioni; gli aspetti tecnici da valutare erano molti come si ricava dalla lettura del Capitolato anche perché la struttura offerta era caratterizzata da una compresenza di elementi tecnici diversi ed ognuno di sicura complessità.

Il terzo motivo contesta la mancata attribuzione di una scala di valori ai sub punteggi senza tener conto che il bando suddivideva il punteggio attribuibile all'offerta tecnica in modo molto articolato e per ognuno di queste articolazioni la Commissione aveva deciso di dare un giudizio di qualità con una scala che andava da zero a uno con quattro gradini intermedi e che consentivano per ogni voce di dare il punteggio massimo o un punteggio in proporzione al giudizio di qualità di quel singolo aspetto (80% distinto, 60% buono, 40% discreto, 20% sufficiente).

La pretesa di un dettaglio ulteriore maschera una contestazione che vuole impingere il merito tecnico della valutazione con censure che esulano dal possibile

vizio di eccesso di potere per irragionevolezza , illogicità o contraddittorietà che solo può essere apprezzato da questo giudice.

Oltretutto il giudizio espresso con il punteggio è stato accompagnato da una relazione che dettaglia più analiticamente, seppur in modo sintetico, le ragioni della scelta operata.

La quarta censura si duole della difformità tra l'offerta del raggruppamento controinteressato e quanto richiesto dal Capitolato per ciò che attiene agli elementi opzionali.

L'aggiudicataria ha provveduto a presentare un'offerta economica per ognuno degli aspetti opzionali secondo quanto previsto dal Bando che non richiedeva anche l'indicazione dei costi dei singoli componenti di ogni elemento opzionale.

Peraltro si tratta di opzioni che l'Amministrazione si riserva di richiedere o meno in base anche al prezzo, ma dell'opzione nel suo complesso non dei singoli componenti, quasi che in futuro l'amministrazione potrebbe fare una sorta di spezzatino chiedendo rispetto ad un'opzione determinata un pezzo ad un concorrente ed un pezzo ad un'altra.

Il motivo di ricorso è pertanto pretestuoso e da rigettare.

Da ultimo si afferma da parte della ricorrente che la mandataria del raggruppamento aggiudicatario non avrebbe la capacità economico-finanziaria richiesta dal bando non avendo raggiunto un fatturato specifico per forniture analoghe nel triennio pari al 60% di un milione di euro.

Il motivo non è fondato poiché la mandataria si è avvalsa di una sua controllata con il 100% del capitale che poteva vantare un fatturato pari a € 1.211.730 cioè il doppio del minimo richiesto.

Il ricorso deve pertanto essere respinto con condanna della ricorrente alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500 oltre C.P.A. ed I.V.A. per ciascuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)